

N. 3/06 Coll.  
N. 17738/06 RG PM



**COLLEGIO PER I REATI MINISTERIALI**  
**presso IL TRIBUNALE DI ROMA**  
via Triboniano, 3

**DECRETO DI ARCHIVIAZIONE**

(art. 8 co.2 L. Cost. n. 1/89)

Il Collegio così composto:

Presidente - dr. M. Di Marzio  
Giudice - d.ssa M. Finiti  
Giudice - dr. O. Villoni

nel procedimento di cui in epigrafe a carico di:  
**LUNARDI Pietro, n. Parma 19.7.39**

**INDAGATO**

per il reato di cui all'art. 323 cp.

vista la richiesta di archiviazione formulata dal PM in data 25.5.07

**OSSERVA**

All'origine del procedimento c'è l'interrogazione parlamentare presentata in data 9.2.06 dal Sen. Paolo Brutti, secondo cui alcune società di proprietà dei familiari (coniuge e figli) dell'ex Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Sen. Pietro Lunardi o comunque riconducibili a persone di sua stretta fiducia, avevano visto accrescere in maniera oltremodo significativa i propri ricavi nel periodo in cui il congiunto ricopriva l'incarico di titolare del dicastero, al contempo beneficiando di un largo accesso al credito bancario per consistenti somme di denaro.

Le indagini svolte hanno evidenziato che entrambe le circostanze oggetto dell'ordinanza corrispondono al vero, ma la legislazione vigente (art. 323 cp. e normativa in materia di conflitto d'interessi) e l'assenza di atti formali direttamente riferibili al Ministro, escludono che possa configurarsi il reato di abuso d'ufficio.

Le società in questione (Rocksoil Spa, Stone Spa, Rockdata Srl, Rockdesign Srl e Ergotecna Srl) operano, infatti, nel settore dell'ingegneria e della geologia ed hanno beneficiato, in genere sotto forma di aggiudicazione di contratti di progettazione da parte di soggetti privati (i cd. *general contractors* di cui alla cd. legge - obiettivo n. 443 del 21 dicembre 2001 ed alla relativa normativa di attuazione), dell'impulso dato dal precedente governo alla politica di realizzazione di grandi opere infrastrutturali.

Ciò premesso, va tuttavia rilevato quanto segue:

- a) ai sensi della normativa sopra indicata e nell'ambito delle procedure da questa disciplinate, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti non dispone di specifici ed autonomi poteri decisionali;
- b) le competenze decisionali sulle cd. grandi opere spettano, infatti, al CIPE - Comitato Interministeriale della Programmazione Economica ed agli enti locali territorialmente competenti, il dicastero delle Infrastrutture rivestendo unicamente un ruolo di iniziativa (di individuazione delle grandi opere) e coordinamento dei lavori del Comitato a mezzo struttura tecnica appositamente creata (Struttura Tecnica di Missione - Legge Obiettivo ex art. 2 D. Lgs. 190/2002, v. documentazione acquisita in atti);
- c) nessuna delle delibere del CIPE riguardanti le grandi opere ha direttamente conferito incarichi o finanziamenti a diretto favore del Ministro, di suoi congiunti o di società da essi controllate;
- d) i contratti di progettazione alle società comunque riconducibili all'ex Ministro Lunardi sono sempre stati stipulati nella fase di realizzazione delle infrastrutture previamente individuate (art. 6 D. Lgs. n. 190/02) e cioè in quella di costruzione affidata dalla citata normativa alla figura del cd. contraente generale (impresa o gruppo di imprese incaricate di reperire in primo luogo le risorse finanziarie, anticipando le spese in seguito sopportate dalla parte pubblica ed iniziare così in tempi solleciti i lavori di realizzazione);
- e) le indagini svolte hanno, infatti, evidenziato che controparti negoziali di detti contratti risultano primarie imprese (o gruppi) operanti nel settore della costruzione delle grandi opere (Bonifica Spa, Gruppo Gavio, Impregilo - Condotte, Astaldi) o anche società partecipate da enti locali (es. Metropolitana Milanese).

Difetta, pertanto, un qualsiasi atto riferibile direttamente o indirettamente al Ministro per potere anche astrattamente configurare un'ipotesi di abuso della sua funzione, né appare possibile individuare una situazione giuridicamente rilevante in cui l'ex Ministro abbia ommesso di astenersi dal prendere qualche decisione, essendo venuto in rilievo uno specifico interesse proprio o dei suoi familiari.

La vigente normativa, penale ed extrapenale, considera, infatti, profili prevalentemente formali, poco curandosi degli aspetti sostanziali del problema.

Una riprova puntuale discende dall'esame della legge n. 215/04 cd. sul conflitto d'interessi, normativa attualmente vigente in materia.

Deve, infatti, rilevarsi che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha in effetti aperto una pratica riguardante l'ex Ministro Lunardi, concludendola però con una delibera di insussistenza della violazione degli artt. 3 e 6 della citata legge (Decisione Adunanza del 27.7.06, pubbl. su Bollettino n. 29 del 7 agosto 2006, in copia agli atti del procedimento).

L'art. 3 co.1 della legge n. 215/04 cit. stabilisce, infatti, che 'sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando il titolare di cariche di governo partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, [...] quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 10 ottobre 1990 n. 287 con danno per l'interesse pubblico'

Anche la disciplina speciale è, dunque, costruita intorno alla figura dell'atto amministrativo - sulla falsariga ed anzi con qualche elemento formale aggiuntivo rispetto all'art. 323 cp.- ond'è che la ricordata decisione del Garante ha costituito l'inevitabile presa d'atto della concreta impossibilità di ravvisare situazioni di conflitto d'interesse in base alla disciplina vigente.

Se, infine, si pone mente alla circostanza che con la legge n. 165/05 gli atti degli organi di vertice della PA statale e cioè i Ministeri non vengono più adottati dai Ministri personalmente ma dai funzionari apicali, scelti in ragione di uno stretto rapporto fiduciario instauratosi con i tito-

lari dei dicasteri, non può che rafforzarsi una valutazione di insussistenza del reato nel quadro dell'impostazione burocratico - formale della normativa sul fenomeno regolato.

Per quanto riguarda, infine, l'accesso al credito, nessun reato può essere neppure ipotizzato dal momento che i rapporti contrattuali si sono stabiliti tra soggetti privati e come tali al di fuori dell'ambito di operatività di ogni disciplina pubblicistica.

Visto l'art. 8 co.2 L. Cost n. 1/89

## DISPONE

l'archiviazione del procedimento.

Autorizza il rilascio di copie degli atti (art. 116 cpp.) ai soggetti interessati ed ai difensori muniti di mandato.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del provvedimento al Procuratore della Repubblica di Roma ai fini e per gli effetti dell'art. 8 c.4 L. Cost. n. 1/89

Roma, 24 GEN 2008

IL COLLEGIO

dr. M. Di Marzio  


d.ssa M. Finiti  


dr. O. Villoni  


D  
24 GEN 2008  
Cancelleria  
